



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)

con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

(ALBERTI CASELLATI)

con il Ministro della giustizia (NORDIO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 febbraio 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: *Provvedimento:* DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE.

Amministrazione competente: MINISTERO DELL'INTERNO

Referente dell'amministrazione competente: UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente decreto legge introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

In particolare, per favorire la più ampia partecipazione al voto viene previsto, in deroga alla disciplina generale, come già avvenuto per le consultazioni del 2023, che per tutto il 2024 le votazioni relative a elezioni e referendum si svolgano in due giornate invece che in una soltanto, ciò anche in considerazione di quanto deciso dal Consiglio europeo in relazione alle elezioni per il Parlamento UE.

Viene prevista altresì l'ipotesi del contemporaneo svolgimento delle elezioni europee 2024 con altre consultazioni interne, in modo da garantire il coordinamento normativo e l'efficacia dei relativi adempimenti.

L'intervento risulta necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del procedimento elettorale, a tal fine dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente (ad oggi confluite nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR) e di determinazione della popolazione legale a fini elettorali, introducendo elementi di stabilità e certezza specialmente in ordine a quest'ultimo parametro.

Il decreto legge in oggetto si pone inoltre l'obiettivo di garantire uniformità di disciplina in tutto il territorio nazionale sia in materia di individuazione dei capoluoghi di provincia (per la quale viene introdotta una riserva di legge statale), sia con riferimento al relativo sistema elettorale che, indipendentemente dal numero di abitanti, sarà quello previsto dagli artt. 72 e 73 del TUOEL.

Si interviene, infine, in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nonché agevolando il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni amministrative del 2024 laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia dell'espressione della volontà popolare manifestata dalle collettività locali e, conseguentemente, la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente. Il contenuto del decreto risulta dunque coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento del decreto legge si inserisce nel contesto della vigente legislazione afferente all'ordinamento degli enti locali (T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 - TUOEL), in particolare in materia di consultazioni elettorali e di censimento permanente della popolazione, nonché di determinazione della c.d. popolazione legale, ed interviene sulla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla legge 13 marzo 1980, n. 70. Incide inoltre sui commi 233 e 236 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione deroga, per l'anno 2024, l'art. 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Incide inoltre sui commi 233 e 236 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserendo nel medesimo articolo anche i commi 236-bis e 236-ter.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'art. 2 comma 2 dello stesso prevede che con regolamento ex art. 17, comma 1, lett. a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provveda alla modifica delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, n. 223.

Viene sostituito il comma 2 dell'art. 51 del TUOEL.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

L'intervento introduce (articolo 2, comma 2) una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei capoluoghi di provincia, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

La disposizione risulta compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione in quanto non si modifica l'attribuzione ed attuazione delle funzioni in materia elettorale, demandata principalmente agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono necessari interventi di rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status.

Non si segnalano interventi normativi di analoga portata in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle istituzioni euro comunitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nel testo non vi sono nuove definizioni.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione deroga, per l'anno 2024, l'art. 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70. (non mi sembra centrata la risposta)

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative sull'oggetto dell'intervento in esame.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'art. 2 comma 2 dello stesso prevede che con regolamento ex art. 17, comma 1, lett. a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provveda alla modifica delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, n. 223.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'intervento normativo necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT (art. 2).

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE A.I.R.

- **PROVVEDIMENTO:** DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE.
- **AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:** MINISTERO DELL'INTERNO
- **REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:** UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento introduce disposizioni d'urgenza volte ad assicurare, per le prossime consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2024, la massima partecipazione possibile degli elettori, attraverso l'ampliamento dell'arco temporale per l'esercizio del diritto di voto, e a disciplinare l'ipotesi di abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio.

Mira anche ad assicurare la funzionalità e l'efficacia del procedimento elettorale, dettando norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fra 5.000 e 15.000 abitanti consente il terzo mandato consecutivo e elimina ogni limite di mandato per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riferimento al contesto generale, dall'esperienza delle consultazioni elettorali e referendarie degli ultimi 10 anni, si è evidenziato un crescente fenomeno di astensionismo elettorale.

Pur nella consapevolezza della complessità del fenomeno dell'astensionismo, gravato da molti e diversificati fattori – in larga parte non risolvibili con soluzioni di natura organizzativa – l'evidenza dei dati indica un trend crescente, a partire dall'anno 2014 (anno dal quale si dispose che le operazioni di votazione si svolgono in una sola giornata) evidenziando un tendenziale incremento del fenomeno dell'astensionismo elettorale che va dal 24,80% registrato nel febbraio del 2013, al 27,06% del marzo 2018, sino al 36,09% del settembre 2023.

Analogamente si assiste ad un aumento dell'astensionismo anche nelle consultazioni referendarie e nelle consultazioni amministrative. Per queste ultime, in particolare, si è registrato negli ultimi anni, il passaggio da un astensionismo del 38% del 2018 a quello del 45,23% del 2022.

Nel corso del 2023 è stata introdotta una misura di estensione delle consultazioni alla mattinata del lunedì successivo alla data calendarizzata per il voto, che, seppur di poco, ha mostrato un'inversione della tendenza riportata, facendo riportare un'astensione del 42% alle elezioni amministrative interessate.

In materia di anagrafe della popolazione residente, la legge n. 205 del 2017 (l. di bilancio per il 2018) ha indicato le modalità di restituzione ai comuni dei dati raccolti dall'ISTAT anche tramite il Piano generale del censimento permanente, definito d'intesa tra ISTAT d'intesa e Ministero dell'interno. Tali disposizioni allo stato non sono aggiornate, generando uno squilibrio informativo.

Inoltre, si è avvertito il bisogno di affrontare un'ulteriore problematica, quella della mancanza di uniformità del dato ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie in esse previste.

Mancanza di uniformità che è avvertita anche in materia di individuazione dei capoluoghi di provincia e del relativo sistema elettorale.

La difficoltà di reperire candidati all'incarico di sindaco nei piccoli comuni ha reso necessaria l'eliminazione del vincolo di mandato per i comuni inferiori a 5.000 abitanti e la possibilità del terzo mandato consecutivo nei comuni compresi tra 5.001 e 15.000 abitanti. Inoltre, per i comuni sino a 15.000 abitanti nei quali sia stata presentata una sola lista e raggiunto un numero di votanti inferiore al 40% degli aventi diritto non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto, ai fini del raggiungimento del citato sbarramento, limitatamente alle elezioni amministrative 2024.

1.1 Tipologie di destinatari, diretti e indiretti, dell'intervento e loro consistenza numerica.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono identificati nell'intero corpo elettorale costituito da **51.628.498 elettori** distribuiti in 61.554 sezioni elettorali e 1.518 seggi speciali istituiti presso i luoghi di cura e detenzione, per le **elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia** programmate per il prossimo mese di giugno. In merito alle **consultazioni amministrative** del turno ordinario primaverile, a oggi, i **comuni** chiamati al voto saranno complessivamente **3.683**, per un totale di 20.272 uffici elettorali di sezione, 433 seggi speciali e **16.590.255 elettori**. Nel primo semestre del 2024 si svolgeranno le **amministrative** in **4 comuni del Trentino-Alto Adige** (27 sezioni, 1 seggio speciale e **22.054 elettori**) e in **5 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso** (89 sezioni, 3 seggi speciali e **99.555 elettori**), nonché le **elezioni regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna** (8.953 sezioni, 216 seggi speciali e **6.890.410 elettori**).

Nel secondo semestre dell'anno si terranno le **regionali in Umbria** per le quali saranno interessati **705.392 elettori** distribuiti in 1.000 sezioni e 19 seggi speciali; andranno inoltre al voto **4 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso** per un totale di 51 sezioni e **42.741 elettori**.

La disposizione che elimina il limite di mandato per i comuni inferiori a 5.000 abitanti trova applicazione per un numero di comuni **pari a 5.524 pari al 69,96% del totale dei comuni italiani**. La norma che estende da due a tre mandati consecutivi il limite per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000, trova applicazione per **1.644 comuni, pari al 20,82% del totale**.

Pertanto, la nuova disposizione in materia di mandati trova applicazione per **7.168 comuni, pari al 90,78%**, che sono anche destinatari, limitatamente all'anno 2024, della disposizione che agevola il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista.

In aggiunta al corpo elettorale, destinataria dell'intervento normativo risulta l'Amministrazione dell'interno che gestisce il dispositivo elettorale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale è quello di un costante rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni, attraverso una semplificazione dell'accesso dei cittadini al diritto-dovere del voto e la correzione, ove possibile, di alcune delle storture determinatesi in ragione, tra le altre, di evoluzioni demografiche e del fenomeno dell'abbandono dei territori.

Di conseguenza, gli obiettivi specifici del provvedimento si declinano nelle singole norme presentate: l'estensione delle consultazioni elettorali, anche in una giornata differente dal passato, al fine di agevolare e incentivare l'esercizio del diritto costituzionale di partecipazione alle consultazioni; la revisione qualitativa delle anagrafi comunali verso un approccio più efficace, che comprenda l'uniformità del dato utilizzato dalle diverse disposizioni normative che fanno riferimento alla "popolazione legale"; l'adeguamento della disciplina in materia anagrafica all'avvenuta introduzione del censimento permanente della popolazione; l'omogeneità sul territorio nazionale in merito alla disciplina dei capoluoghi di provincia e al procedimento elettorale agli stessi applicabile; il superamento della difficoltà di reperire candidature alla carica di sindaco nei comuni di minori dimensioni demografiche, nonché favorire il raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto per le elezioni comunali nei comuni sino a 15.000 abitanti.

2.2 Indicatori

Il principale indicatore sarà costituito dall'affluenza al voto, allo scopo di analizzare ogni cambiamento di trend dell'astensione alla partecipazione elettorale da parte degli aventi diritto.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In materia di contrasto all'astensionismo registrato nelle consultazioni elettorali, esistono alcune iniziative volte a individuare interventi di cambiamento della macchina elettorale in grado di attrarre nuovamente gli elettori al voto. È attualmente in discussione al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera, il DDL "Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura" (AS 787), mentre sono oggetto di valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR) le misure di individuazione di sedi alternative per il voto che vennero temporaneamente adottate con il DL 41/2021.

In materia di anagrafi della popolazione residente, la disposizione interviene nel comma 233 della legge n. 205 del 2017 (l. di bilancio per il 2018) in modo che i comuni possano ricevere in forma individuale i propri dati censuari (e non più solo in forma aggregata), sempre secondo le specifiche definite nel Piano generale del censimento permanente, nelle circolari e nelle istruzioni tecniche. Parallelamente, si prevede un regolamento a cura del Ministero dell'interno da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, al fine di adeguare il Regolamento anagrafico della popolazione residente, adottato con d.P.R. n. 223 del 1989, in merito alle modalità di informazione in occasione dei censimenti e altri adempimenti statistici.

Gli effetti positivi sono attesi all'interno dei procedimenti elettorali e del funzionamento democratico delle istituzioni, perseguendo l'obiettivo di contrastare l'astensionismo crescente attraverso l'ampliamento delle tempistiche disponibili per l'esercizio del diritto di voto.

In particolare, l'intervento che estende il periodo delle consultazioni elettorali anche ad un'ulteriore giornata oltre la domenica, intende mettere a disposizione dell'elettorato una facilitazione all'espletazione del voto, al fine di incentivare l'esercizio del diritto costituzionale di partecipazione alle consultazioni, nella convinzione che ciò possa rendere più agevole gli spostamenti per gli elettori "fuori sede".

Parimenti, si attende che anche le altre disposizioni del provvedimento in parola - finalizzate all'aggiornamento degli strumenti a disposizione delle Amministrazioni coinvolte, centrali e territoriali alla semplificazione delle specifiche norme previste per i Comuni di minori dimensioni - permettano al corpo elettorale di percepire un'organizzazione più efficace che necessita di minori sacrifici da parte del votante rispetto al passato.

Di conseguenza, un'organizzazione più funzionale permette attività più efficienti per le citate Amministrazioni e un ritorno positivo al Sistema-Paese.

La valutazione economica dell'intervento permette un bilancio virtuoso, alla luce del fatto che le maggior spese assommano a euro 7.573.858,50 giustificate dall'incremento del 15% del compenso degli scrutatori vengono più che compensate grazie all'accorpamento delle lezioni europee con quelle amministrative con un risparmio di euro 17.551.425,5.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI):** Nessuno.
- B. Effetti sulla concorrenza:** Nessuno.
- C. Oneri informativi:** Nessuno.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** Non applicabile.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'intervento prevede che l'ISTAT pubblichi con cadenza annuale, sul proprio sito internet istituzionale, i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente. Tali dati sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione di disposizione di legge o regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, con cadenza quinquennale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, ove sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

Viene previsto, inoltre, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 122.

Sul piano operativo, il Ministero dell'interno è competente a svolgere attività regolatoria tramite circolari, pubblicazioni o altri stampati elettorali.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno incentrati sull'andamento dei dati di partecipazione alle consultazioni elettorali e referendarie nell'anno 2024, che vengono puntualmente rilevati, analizzati e resi pubblici, per ciascuna consultazione, nell'ambito delle attività istituzionali della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

€ 1,00